



Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S

**Al Signor Presidente
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
SEDE**

Oggetto: Progetto di Legge Regionale recante "Promozione della istituzione delle comunità energetiche".

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.
Cordiali saluti.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

PR1



A00002478/PRES-02 18/03/21 CRA

I Consiglieri

Francesco Taglieri (Primo firmatario)

Francesco Taglieri

[Handwritten mark]

Progetto di legge

"Promozione della istituzione delle comunità energetiche".

RELAZIONE

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di promuovere nel territorio regionale l'istituzione delle comunità energetiche al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati diffondendo la produzione e lo scambio di energie generate da fonti rinnovabili, nonché nuove forme di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi energetici. L'obiettivo principale è quello di promuovere l'autoconsumo, massimizzare il consumo locale dell'energia e abbattere i costi energetici per cittadini e imprese.

La proposta si colloca nell'ambito dell'evoluzione normativa che sta interessando i livelli di governo nazionale ed europeo che intende sviluppare una strategia integrata in ambito energetico che punti alla generazione diffusa dell'energia tramite la leva dell'autoconsumo.


Il 30 novembre 2016, infatti, la Commissione Europea ha presentato il pacchetto «*Clean energy for all Europeans*» (anche detto «*Winter Package*») composto da 8 proposte legislative, finalizzate a guidare la transizione verso un'energia pulita. Tra le proposte legislative vi è quella di revisione della attuale Direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili, con l'introduzione, tra le altre cose:

- della definizione giuridica di auto-consumatore (*prosumer*) di energia da fonti rinnovabili;
- dell'obbligo per gli Stati Membri di autorizzare e **regolare l'auto-consumo** senza che esso sia soggetto a procedure e oneri sproporzionati;
- di disposizioni dedicate alla **produzione, al consumo, allo storage e alla vendita di energia da parte delle cosiddette *renewable energy communities*** (comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile o comunità energetiche).

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) COM(2016)767 è volta in particolare a garantire il conseguimento di obiettivi ambiziosi di consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. Sulla base dell'accordo politico raggiunto tra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio UE il 14 giugno 2018 è stato previsto un obiettivo vincolante di energia rinnovabile per l'Ue per il 2030 del 32% con una clausola di revisione al rialzo entro il 2023: si tratta di un obiettivo ambizioso e più alto rispetto a quanto proposto dalla Commissione UE (27%), seppure più basso rispetto a quanto approvato dal Parlamento il 17 gennaio 2018 (35%). L'approvazione definitiva della proposta di direttiva è prevista ad ottobre 2018.

La proposta di direttiva è strettamente connessa alle proposte del pacchetto di riforma del mercato elettrico volte a garantire, con l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti, il passaggio da un sistema basato su grandi impianti di produzione a un sistema in cui sono valorizzati numerosi piccoli impianti di generazione decentrati, con la partecipazione attiva dei consumatori/auto-produttori (sia civili che industriali), nonché di aggregatori di consumatori. Il provvedimento introduce nuove disposizioni sulle comunità produttrici/consumatrici di energia al fine di consentire loro di operare nel sistema energetico e partecipare al mercato. Si prevede che gli Stati membri devono assicurare che le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate o discriminatorie ed oneri che non tengono conto dei costi.

In particolare, le modifiche proposte dal Parlamento europeo e approvate il 17 gennaio 2018 hanno disciplinato meglio e insistito maggiormente sulla necessità di responsabilizzare i cittadini ad autoconsumare



e immagazzinare energia elettrica rinnovabile così come a vendere l'energia in eccedenza prodotta, anche riunendosi in comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, con gli opportuni investimenti nelle reti di distribuzione e una equa condivisione degli oneri di sistema. A tal fine, il Parlamento ha proposto che *“Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile senza perdere i loro diritti in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate che ne impedirebbero o scoraggerebbero la partecipazione a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale”*.

In questo modo, dal singolo utente, autoconsumatore di energia, si può ampliare la scala sino ad arrivare alla creazione di una vera e propria comunità energetica, dove i singoli sono in grado di scegliere se condividere l'energia rinnovabile in eccesso, diventando dei distributori. Si verrebbe così a creare una vera e propria *smart grid* dove case, uffici e stabilimenti produttivi e fonti rinnovabili sono connessi tra loro e in grado di gestire gli scambi e i flussi energetici. Tale organizzazione permette la cessione di energia da utente a utente creando tanti piccoli poli di distribuzione tali da fare concorrenza ai grandi distributori nazionali.

Il quadro normativo nazionale è in continua evoluzione.

Il concetto di *“Comunità energetiche”* è entrato per la prima volta in un documento istituzionale italiano nel 2017 quando, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, è stata adottata la **Strategia Energetica Nazionale 2017**. La SEN, anche sotto la spinta della Commissione europea che a fine 2016 aveva adottato il suddetto *“Pacchetto Invernale per l'Energia e il Clima”*, ha definito il nuovo ruolo del consumatore. In particolare, la SEN ha individuato la diffusione delle rinnovabili, la generazione distribuita e l'applicazione sempre più diffusa dell'*Information Technology* all'energia come gli elementi più rilevanti nell'influenzare il processo di evoluzione del settore elettrico. Come evidenziato nel documento, *“il ruolo del consumatore sta cambiando da soggetto passivo ad oggetto attivo in grado di modificare il proprio consumo in risposta ai cambiamenti di prezzo sul mercato e a certe condizioni offrire servizi di rete. Il processo di liberalizzazione si lega al progresso tecnologico che sta ridefinendo l'architettura del sistema e che porterà presto a un nuovo rapporto consumatore-venditore. A guidare tale evoluzione ci sono specifici sviluppi tecnologici: generazione distribuita, sistemi di accumulo diffusi, elettrificazione dei consumi, modalità di accesso ai dati e alle informazioni. La rapida riduzione cui sta andando incontro il costo della tecnologia consentirà l'accesso di un sempre maggior numero di consumatori ai suddetti strumenti (in primis batterie e pannelli fotovoltaici), favorendo di fatto l'autoconsumo e lo sviluppo di nuovi servizi e la partecipazione attiva dei piccoli consumatori ai mercati. Questo processo potrà essere sostenuto anche dall'organizzazione di nuovi soggetti aggregatori, incluse le comunità energetiche locali previste dal CEP (Piano integrato per l'energia e il clima), che richiederanno un'attenta regolazione in modo da garantire un quadro di riferimento organico e i necessari standard di efficienza e qualità in un sistema sempre più complesso e articolato”*.

Un'altra importante esperienza a livello nazionale è il cd. **Decreto isole minori** del 14 febbraio 2017. Le isole individuate nel Decreto, non interconnesse alla rete elettrica del continente, possono rappresentare un importante modello di sviluppo di comunità energetiche. In tali isole attualmente la produzione elettrica è assicurata da un unico produttore con impianti a fonti convenzionali. Il decreto ha avviato un percorso per rendere le isole indipendenti dal punto di vista energetico, trasformandole in laboratori a cielo aperto, nel cui ambito sperimentare soluzioni innovative ed economicamente sostenibili su reti, impianti di produzione e utenze, per coprire il loro fabbisogno energetico unicamente attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili, permettendo di ottenere indicazioni utili per l'intero sistema nazionale.

Il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (Milleproroghe 2017), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, all'articolo 6, comma 9, ha stabilito che **gli oneri generali di sistema per tutti gli SDC (sistemi**

di distribuzione chiusi) e gli SSPC (sistemi semplici di produzione e consumo) sono ora corrisposti solamente sull'energia prelevata dalla rete, e non sull'energia consumata (ovvero su quella auto-prodotta). Questo si traduce in un risparmio sugli oneri generali di sistema per tutti i sistemi di auto-produzione attualmente operanti e che saranno eventualmente realizzati, determinando un evidente *favor* verso tale meccanismo.

Inoltre, bisogna ricordare che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), intervenuta sul tema con la segnalazione n. AS1288 del 26 luglio 2016, ha osservato che *“eventuali ostacoli all'esistenza di reti private definiscono una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti pubbliche dell'elettricità alle unità di consumo, che riflette per lo più le scelte tecnologiche compiute nel passato e non favorisce l'evoluzione delle reti verso nuovi modelli di organizzazione del sistema elettrico che possano utilmente contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali di convenienza dell'energia per gli utenti, innovazione, sicurezza e sostenibilità finanziaria del sistema elettrico nazionale, oltre che di tutela della concorrenza”*.


Infine, un importante impulso allo sviluppo delle Comunità energetiche è stato offerto dalla **legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale)**, che all'articolo 71, al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, ha istituito e promosso le **Oil Free Zone**, intese come aree territoriali in cui *“entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili”*.

La costituzione di *Oil free zone* è promossa dai comuni interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento. La norma nazionale prevede che nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni disciplinano le *“modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione”*.

A tal fine, le regioni possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle **attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati**, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

Quindi, nonostante il quadro europeo e nazionale sia ancora in fase di definizione al fine di dare avvio in modo strutturale alla creazione di comunità energetiche, le disposizioni dell'articolo 71 del Collegato ambientale già attribuiscono alle regioni e ai comuni, in via sperimentale e sussidiaria, la facoltà di promuovere, anche in forma associata, l'istituzione di aree territoriali dove attuare la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili. All'interno delle aree individuate, gli enti coinvolti potranno incentivare e sostenere l'avvio di apposite **sperimentazioni e ricerche**, per la realizzazione di prototipi ovvero per lo sviluppo e la concreta applicazione di innovative soluzioni di **impiego dei beni comuni** nell'ottica della promozione, oltre che della salvaguardia, delle risorse naturali presenti sul territorio interessato.

La Regione Abruzzo con la **legge regionale n. 25 dell'8 ottobre 2015 recante “Disciplina delle Cooperative di comunità”** ha contribuito a dare un primo impulso alla nascita di soggetti, le Cooperative di comunità, che valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la



qualità sociale ed economica, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale "sociale".

In Abruzzo non abbiamo esempi di particolare rilievo, ma possiamo guardare alla vicina Puglia dove troviamo la **Comunità cooperativa di Melpignano** nata dalla collaborazione tra Legacoop e l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di gestire una rete di produzione di energia solare tramite pannelli fotovoltaici posti sui tetti degli edifici pubblici e privati della città. La capacità imprenditoriale della cooperativa ha permesso di ottenere incentivi dal GSE. Tramite questi fondi la cooperativa ha potuto ripagare gli interessi del finanziamento sull'investimento iniziale e creare un fondo. Gli utili sono stati reinvestiti all'interno della comunità prevedendo diversi interventi di rigenerazione dello spazio urbano, a seconda delle scelte effettuate dai cittadini associati.

Il modello proposto dalla PDL intende estendere ed integrare i compiti e le finalità proprie delle cooperative di comunità, prevedendo l'istituzione, tramite la volontaria adesione di soggetti pubblici e privati, di comunità che hanno l'obiettivo di gestire un sistema energetico locale: un'organizzazione volta a svolgere attività di produzione e distribuzione energetica in base alle mutualistiche esigenze di una comunità locale, cercando di ridurre i costi e garantire efficienza nei consumi. Grazie ai recenti progressi della ricerca sull'impiego di *set* tecnologici integrati, cittadini e autorità locali hanno oggi la possibilità di entrare nel mercato energetico creando formule locali innovative di auto-approvvigionamento.

Recentemente, **la Regione Piemonte ha legiferato in materia e per prima in Italia ha approvato una legge regionale (l.r. n. 12 del 3 agosto 2018) che promuove l'istituzione delle comunità energetiche.** La PDL in esame, seguendo l'esempio della Regione Piemonte, nonché di Calabria, Liguria e Puglia, intende promuovere l'istituzione delle comunità energetiche anche nel territorio della Regione Abruzzo. Fornire gli strumenti normativi ai fini della diffusione delle comunità energetiche, partendo dalle esperienze già implementate in altre regioni, può favorire la creazione dal basso di modelli che, se realizzati in modo strutturale, permetteranno alle piccole aree territoriali di ripensare la gestione del proprio fabbisogno energetico favorendo l'autosufficienza energetica e abbattendo i costi a carico dei membri della comunità.

La proposta, seguendo il quadro normativo definito dalle regioni Liguria e Puglia e sulla scorta del percorso tracciato dal Collegato ambientale e dell'evoluzione della normativa europea e nazionale sulla disciplina delle Comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, al fine di favorire lo scambio di energia pulita fra soggetti che appartengono ad una comunità, attraverso la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro, individua i comuni quali soggetti che dovranno farsi carico di proporre, attraverso la predisposizione di protocolli di intesa cui possono aderire soggetti pubblici e privati, la costituzione di una comunità energetica.

Ciò in quanto si ritiene strategico che sia un soggetto pubblico a farsi promotore di iniziative volte a sperimentare e a dimostrare la fattibilità tecnica ed economica delle azioni proposte e, di conseguenza, attivare i processi di filiera che consentono di attrarre altri soggetti pubblici e privati per realizzare gli strumenti propri delle *smart community*. È per questo che la proposta prevede, all'articolo 2, che alle comunità possano partecipare soggetti pubblici e privati, favorendo l'acquisizione di determinate professionalità tecniche presenti tra gli operatori imprenditoriali locali esperti nel settore, con particolare attenzione alle società di nuova costituzione impegnate nello sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi.

L'articolo 2 precisa che la comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto e che il suo obiettivo primario è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica. L'ultimo comma dell'articolo 2 individua un obiettivo di efficienza delle comunità energetiche: si prevede, infatti, che le medesime, in quanto produttrici di energia, mantengono la loro qualifica se

annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri è non minore del 60% del totale. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, definisce i protocolli di intesa che i comuni devono adottare ai fini della costituzione di una comunità energetica e predisporre le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche e le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro.

L'articolo 3 della proposta di legge individua le competenze delle comunità energetiche fra cui rientrano: la possibilità di stipulare convenzioni con l'ARERA, la redazione di un bilancio energetico (per individuare i livelli di domanda e offerta di energia per l'area territoriale di interesse, nonché le forme di approvvigionamento e gestione dell'energia) e la predisposizione del documento strategico che individua le azioni che la comunità intende adottare ai fini dell'efficientamento e della riduzione dei consumi. Detto documento rappresenta uno strumento di valutazione delle azioni adottate dalle comunità energetiche, in quanto la Regione, nel caso in cui la comunità non raggiunga gli obiettivi individuati nel documento strategico, non eroga i contributi e le altre forme di sostegno previste per la promozione delle comunità energetiche (art. 6).


L'articolo 4 prevede che la Regione, tramite lo strumento del bando pubblico, sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche ai fini della predisposizione dei progetti di innovazione tecnologica per la produzione e lo scambio di energie rinnovabili attraverso l'impiego dei beni del territorio di riferimento. Si precisa che, nel definire i regimi di sostegno e l'intensità del contributo, la Regione tiene conto delle specificità del territorio di riferimento, in modo da favorire le aree svantaggiate, come ad esempio quelle montane, dove l'autoproduzione di energia può apportare enormi benefici. Con apposito provvedimento della Giunta regionale saranno definiti i criteri e le modalità di sostegno finanziario.

L'articolo 5 prevede un tavolo tecnico cui partecipano la Regione, i rappresentanti delle comunità energetiche e le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili, al fine di definire, anche mediante la consultazione dell'ARERA, soluzioni per un miglior utilizzo delle reti di energia e per acquisire dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili.

L'articolo 8 reca la clausola valutativa.

Al fine di promuovere e sostenere la costituzione delle comunità energetiche, per dare avvio alla diffusione delle stesse sul territorio regionale, nel bilancio regionale autonomo è stanziata la somma pari ad euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il Consigliere Regionale
Francesco Taglieri



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Proposta di Legge Regionale recante "Promozione della istituzione delle comunità energetiche".

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'articolo 11 dello Statuto regionale, che riconosce il ruolo dello sviluppo sostenibile nell'economia abruzzese, nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

2. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.

Articolo 2

Comunità energetiche

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

3. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati. La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se essa non costituisce l'attività professionale o commerciale prevalente.

4. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.

5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente, predispone il regolamento che definisce i

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro.

6. Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle Comunità Energetiche della regione Abruzzo.

Articolo 3 *Competenze*

1. Le comunità energetiche:

- a) possono produrre l'energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo gratuito, quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale.
- b) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;
- c) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
- d) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

Articolo 4

Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche

1. La Regione sostiene finanziariamente, tramite lo strumento del bando pubblico, la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. Nel definire i regimi di sostegno e l'intensità del contributo, la Regione tiene conto delle specificità del territorio di riferimento delle comunità energetiche, in modo da favorire le aree svantaggiate.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

Articolo 5

Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
 - b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'ARERA.
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 5, definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo.

Articolo 6 *Sanzioni*

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.
2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.

Articolo 7 *Notifica all'Unione europea*

1. Gli atti emanati in applicazione delle presenti norme che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8 *Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 5, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:
 - a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
 - b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.

Articolo 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge quantificati in 50.000,00 euro in termini di competenza e cassa per l'anno 2021 e di pari importo, in termini di competenza, per l'anno 2022, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "*Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche*" nella Missione 17, Programma 01, Titolo 01 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E SULLE MODALITA' DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo")

PARTE A

Proposta di legge: "Promozione della istituzione delle comunità energetiche"

su iniziativa di: *Consigliere Francesco Taglieri Sclocchi*

PARTE B**Tipologia della proposta di spesa**

Segnare la categoria di appartenenza della legge:

<i>a) spesa una tantum:</i> stabilisce un intervento specifico i cui effetti si esauriscono nell'ambito dell'unico intervento proposto con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente.	<input type="checkbox"/> <i>Si</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>No</i>
<i>b) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo obbligatorie:</i> quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l'onere a regime (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011).	<input type="checkbox"/> <i>Si</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>No</i>
<i>c) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie:</i> quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l'onere a regime (se non si esercita la facoltà del rinvio al bilancio sub <i>d</i>) (art. 38, co. 1, D. Lgs.118/2011).	<input type="checkbox"/> <i>Si</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>No</i>
<i>d) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie:</i> rinviano le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio (art. 38, co. 1, D. Lgs.118/2011).	<input type="checkbox"/> <i>Si</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>No</i>
<i>e) leggi di spesa a carattere pluriennale:</i> indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi (art. 38, co. 2, D. Lgs. 118/2011).	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Si</i>	<input type="checkbox"/> <i>No</i>

PARTE C

Quantificazione degli oneri (art. 27 L.R. 3/2002) :

E' indispensabile una analisi qualitativa e quantitativa indicando, per gli articoli che comportano oneri, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.

Il totale degli oneri così determinato è riportato nelle tabelle 1) e 2) e distinto tra spesa corrente e spese d'investimento e per gli esercizi del bilancio pluriennale.

C.1 Analisi qualitativa:

La Regione, al fine incentivare l'uso di ridurre l'inquinamento atmosferico ed aumentare la diffusione delle energie rinnovabili, sostiene finanziariamente, tramite lo strumento del bando pubblico, la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.

C.2 Analisi quantitativa:

L'importo del presente Progetto di Legge è quantificato in via prudenziale in euro 50.000 per l'esercizio 2021 e 50.000 per l'esercizio 2022 del Bilancio Regionale 2021/23, il fabbisogno sarà probabilmente inferiore. Agli oneri finanziari derivanti dal presente progetto di legge, si fa fronte con la rimodulazione delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio di Previsione 2021/23, negli esercizi 2021 e 2022

Per le conseguenze finanziarie:

Tabella 1

Articolo Proposta	Titolo	(Missione) Tipologia	(Programma) Categoria	Bilancio pluriennale		
				2021	2022	2023
Spesa corrente						
Articolo n. 4	01	17	01	50.000,00	50.000,00	0
				0	0	0
Totale effetti finanziari spesa corrente				0	0	0
Spesa in conto capitale						
Articolo n.				0	0	0
Totale effetti finanziari spesa c/ capitale				0	0	0
<u>Totale effetti finanziari sul bilancio della Regione</u>				50.000,00	50.000,00	0

PARTE D

Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002)

Sezione I

D.1 Presenza nella legge della "clausola di salvaguardia".

Si

No

D.2. Rinviata espressamente alle leggi di bilancio: in quanto la proposta comporta oneri non obbligatori e di carattere continuativo.

Si

No

D.3. Rinvio ai successivi bilanci: in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.

Si

No

D.4. Presenza nel disegno di legge della "clausola di neutralità finanziaria".

Si

No

D.5. Copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione.

Si

No

I modi di copertura utilizzati per la Regione sono indicati nella tabella 2).

Tabella 2

L.R./Proposta	Articolo	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	SALDO NETTO DA FINANZIARE						Importo complessivo (per programma pluriennale)
				Titolo	Missione/ Tipologia	Progr.	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ONERI							
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1)	01	17	01	50.000,00	50.000,00	0	100.000,00
			Totale oneri a carico della Regione (A)				0	0	0	0
			Effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A. (Stato, Comuni, Province, altre Regioni) (B)				0	0	0	0
			TOTALE ONERI (C)				50.500,00	50.500,00	0	100.000,00
			COPERTURE							
			Utilizzo fondi speciali destinati al finanziamento (lett. a, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzione disponibilità della spesa, di natura <u>non obbligatoria</u> , formatesi nel corso dell'esercizio (lett. c, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa per copertura minori entrate (lett. b co. 1, art. 27, L.R. 03/2002)	1	20	03	50.000,00	50.000,00	0	100.000,00
			Imputazione esatta della spesa ad una o più Missioni, Programmi e Titoli del bilancio vigente.				0	0	0	0
			TOTALE COPERTURA ONERI A CARICO DELLA REGIONE (D)				50.000,00	50.000,00	0	100.000,00
			TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI ENTI (E)				0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI REGIONE (D - A)				0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI ALTRI ENTI (E - B)				0	0	0	0


PARTE E

Copertura e compatibilità finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002, art. 74 del Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale)

E.1 Descrivere l'impatto con riferimento ai programmi e ai progetti contenuti nel documento di programmazione.¹

Nessun impatto

Il consigliere Francesco Taglieri



¹ La proposta di legge deve tener conto dei contenuti del documento di economia e finanza regionale che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della regione.





Consiglio Regionale

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio

Elenco di controllo

Progetto di legge n. 183/2021 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica) e abrogazione dell'articolo 6 della L.R. 23 novembre 2020 n. 33

Operazioni in entrata

- Inserito nel Registro PDL
- Creata Cartella e copiato il file nell'archivio condiviso PROGETTI DI LEGGE
- Altro _____

Operazioni in uscita

- Protocollato il PARERE;
- Eseguita la Scansione e caricata nell'archivio "Condiviso"- PROGETTI DI LEGGE;
- Trasmessa MAIL ai destinatari; il __/__/__
- Caricato il parere sul WEB nella sezione "Schede Istruttoria Finanziaria";
- Altro _____

Assegnato a:

- _____ il __/__/__
- _____ il __/__/__
- RESTITUITO** _____ il __/__/__

Varie

- Capitolo di spesa in aumento/ diminuzione _____
- Capitolo di entrata in aumento/ diminuzione _____
- _____
- _____